


Allegato alla Delibera di C.C.
n. 73 del 17/12/2015

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Carla Sesta)



COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

**GESTIONE DELL'AREA SOSTA PER I ROM SINTI CAMINANTI E
POPOLAZIONI MIGRANTI**

Approvato con Delibera C.C. n. 73 del 17/12/2015



INDICE

GESTIONE DELL'AREA SOSTA PER I ROM – SINTI - CAMINANTI E POPOLAZIONI MIGRANTI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Diritti sociali

Articolo 3 - Finalità e principi

**Articolo 4 - Denominazione, localizzazione e capienza dell'area sosta per RSC e
popolazioni migranti**

Articolo 5 - Gestione dell'area sosta

Articolo 6 - Rappresentanza e partecipazione degli abitanti dell'area sosta

Articolo 7 - Ammissione all'area sosta

Articolo 8 - Doveri dei soggetti autorizzati

Articolo 9 - Diniego di rinnovo dell'autorizzazione

**Articolo 10 - Regole di comportamento all'interno dell'area sosta per i RSC e
popolazioni migranti**

Articolo 11 - Oneri di accoglienza

Articolo 12 - Visite sociali

Articolo 13 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 14 - Vigilanza

Articolo 15 - Sanzioni

Articolo 16 - Diffusione del Regolamento

Articolo 17 - Norme transitorie

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dell'area sosta per i Rom, Sinti, Caminanti, (di seguito RSC) e popolazioni migranti, realizzata nel Comune di Selargius.

ARTICOLO 2

DIRITTI SOCIALI

1. In ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti e dei Doveri degli Immigrati ogni soggetto fruisce dei diritti fondamentali della persona umana senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali.
2. Coloro che sono autorizzati alla permanenza nell'area sosta sono obbligati al rispetto dei percorsi di inserimento scolastico e/o obbligo formativo professionale.
3. I minori stranieri hanno il diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (Decreto Legislativo 286/98 - Art. 45 - Iscrizione scolastica).

ARTICOLO 3

FINALITA' E PRINCIPI

In conformità al quadro legislativo di riferimento vigente, europeo, nazionale, regionale, in materia di tutela delle minoranze etniche e secondo quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011, al fine di garantire un'adeguata accoglienza e integrazione nel territorio comunale ai Rom Sinti e Caminanti e alle popolazioni migranti, il Comune di Selargius ha individuato e attrezzato un'area di sosta.

ARTICOLO 4

DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE E CAPIENZA DELL'AREA SOSTA PER RSC E POPOLAZIONI MIGRANTI

1. Il Comune di Selargius gestisce l'area sosta, situata sulla S.P. 387 in località " Pitz'e Pranu" con superficie di circa 2.300 mq distinta in catasto al foglio 4 mappali 16, 17, 18 e 76.
2. L'area è delimitata e dotata di impianto di illuminazione, di piazzuole per il posizionamento di roulotte e camper, di impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, acqua potabile, fontana e lavatoi, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
3. La capienza dell'area è pari al numero di persone presenti al momento dell'approvazione del presente regolamento, pari a n. 19 nuclei familiari per un totale di 102 persone;
4. Nell'Area sosta dovrà essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali;
5. Possono dimorare nell'area i cittadini RSC, popolazioni migranti, e coloro che sono legati da rapporti di diretta parentela o convivenza, in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini UE, stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni. Ai sensi dell'art.50, comma 5 del Dlgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni, il sindaco può ordinare la diminuzione o l'aumento della capienza massima dell'area sosta.

ARTICOLO 5

GESTIONE DELL'AREA SOSTA

1. La gestione dell'Area sosta è affidata all'Area Politiche Sociali che, operando secondo le linee di indirizzo espresse dall'Amministrazione Comunale, ha il compito di favorire e promuovere l'inserimento nella realtà sociale locale dei RSC e popolazioni migranti, per verificare la frequenza scolastica, con particolare attenzione ai minori, di concerto con il Servizio della Pubblica Istruzione ed in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, promuovere le opportunità di conoscenza tra la cultura locale e quella dei cittadini RSC e delle popolazioni migranti.
2. L'Area Politiche Sociali può formulare all'Amministrazione proposte relative alla gestione e al buon funzionamento dell'area sosta con la collaborazione dei vari Servizi Comunali secondo le competenze di seguito indicate:

Area Politiche Sociali

1. rilascio autorizzazioni di ammissione all'area sosta;
2. richiesta convocazione di Conferenza di Servizi;
3. cura dei rapporti con la popolazione RSC e popolazioni migranti per le problematiche socio-assistenziali eventualmente presenti;
4. verifica e controllo della frequenza dei minori in obbligo scolastico, ai fini di facilitare l'inserimento presso le scuole dell'infanzia dei minori dai 3 ai 5 anni, anche attraverso progetti speciali in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con i rappresentanti della comunità Rom, Sinti, Caminanti e popolazioni migranti;
5. promuovere le opportunità di conoscenza tra la cultura locale e quella dei cittadini RSC e popolazioni migranti, anche attraverso accordi di programma e di cooprogettazione con le Associazioni culturali presenti nel territorio e/o ambito territoriale, in collaborazione con i rappresentanti della comunità Rom, Sinti, Caminanti e popolazioni migranti;
6. collaborazione con i servizi del territorio (A.S.L., Scuola, Tribunale per i Minorenni, U.S.S.M.);
7. predisposizione di Progetti di Inclusione Sociale in favore dei RSC e cittadini stranieri.

Area Polizia Municipale

1. vigilanza sul rispetto della legge e del presente Regolamento da parte dei soggetti presenti nell'area sosta
2. effettuazione di controlli periodici
3. accertamenti a norma del T.U.L.P.S., su tutte le persone alloggiate nell'area sosta, con conseguente comunicazione alla Questura
4. controllo sui veicoli in sosta.

Area Servizi Tecnologici

1. effettuazione di controlli periodici finalizzati alla verifica del regolare funzionamento di tutti gli impianti presenti nell'area sosta e della presenza di eventuali pericoli per l'incolumità degli ospiti
2. predisposizione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area sosta.

Area Opere Pubbliche

1. realizzazione degli interventi di costruzione e manutenzione straordinaria
2. presentazione alla R.A.S. delle richieste di finanziamento e realizzazione degli interventi di

ristrutturazione e manutenzione dell'area sosta .

Le Aree coinvolte promuoveranno incontri periodici al fine di risolvere in maniera condivisa tutte le problematiche riguardanti la gestione dell'area.

ARTICOLO 6

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI DELL'AREA SOSTA

1. Al fine di promuovere corrette relazioni tra gli organismi preposti alla gestione dell'area sosta e i suoi abitanti, l'Area Politiche Sociali promuove l'elezione di quattro rappresentanti della comunità RSC e popolazioni migranti.
2. L'elezione, organizzata dall'Area Politiche Sociali, prevede la partecipazione di tutti i soggetti maggiorenni e si deve svolgere secondo regole democratiche di rappresentatività e pari opportunità delle etnie presenti, auspicando una composizione rispettosa della parità di genere.
3. Il mandato dei rappresentanti eletti ha validità di anni uno, ripetibile fino ad un massimo di anni tre. I rappresentanti eletti hanno il compito di interloquire con rappresentanti di governo dell'Amministrazione Comunale hanno il dovere di collaborare per la migliore convivenza, devono garantire l'uso corretto delle attrezzature, l'organizzazione della pulizia degli spazi all'interno dell'area sosta, il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze. Devono inoltre farsi promotori di attività di inclusione e integrazione sociale finalizzata al superamento della vita nell'area sosta per giungere ad una vera e completa integrazione nel contesto urbano cittadino.
4. Dovranno attivare ogni utile iniziativa volta a promuovere processi bidirezionali di integrazione delle culture di etnia differenti presenti nell'area sosta.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE ALL'AREA SOSTA

1. L'Ammissione all'area sosta è transitoria e avviene solo per nuclei familiari.
Sono requisiti di ammissione all'area sosta: essere cittadini di etnia RSC o popolazione migrante, compresi quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, e in base alla effettiva disponibilità di posti.
La richiesta di ammissione, tramite apposita modulistica, deve essere presentata all'Area Politiche Sociali dal capo famiglia e deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare, previo accertamento dei seguenti requisiti, sia del richiedenti che dei familiari:
 - Il possesso dei documenti di identità
 - L'attestazione documentale della regolare presenza sul territorio nazionale per i cittadini stranieri.
 - L'assenza di precedente acquisizione di alloggio realizzato con contributi pubblici e l'assenza di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale.
 - L'assenza di proprietà o di disponibilità di idonea abitazione sul territorio nazionale.
 - L'assenza di un reddito familiare che consenta il reperimento di una diversa e autonoma soluzione abitativa.
 - L'assenza di precedenti provvedimenti di allontanamento dalle aree di sosta della città o di altre città nel territorio nazionale.
2. L'ammissione all'area sosta dei soggetti richiedenti è disposta con provvedimento del Direttore dell'Area Politiche Sociali, su parere dell'Assistente Sociale competente, nei limiti della ricettività massima prevista e sulla base degli accertamenti effettuati.



3. L'Ammissione alla permanenza nelle aree di sosta transitoria e al parcheggio dei veicoli nelle aree eventualmente individuate ha la durata di anni uno, prorogabile in presenza di un percorso di integrazione condotto in collaborazione con il servizio sociale del Comune, per un massimo di anni 3.
4. L'ammissione all'area sosta sarà contestuale alla firma da parte del capo famiglia di una polizza fideiussoria o un deposito cauzionale e del contratto di accesso contenente gli oneri per la locazione della piazzola, per il pagamento delle utenze : acqua, elettricità, smaltimento rifiuti. Le tariffe saranno stabilite dalla Giunta Comunale e approvate dal Consiglio Comunale.
5. Il pagamento del canone mensile dovrà essere effettuato da ciascun nucleo familiare entro i primi 5 giorni del mese di riferimento a pena di espulsione dall'area sosta.
6. Nell'atto di autorizzazione devono essere precisati:
 - lo spazio dell'area concessa
 - il periodo di durata dell'autorizzazione
 - le generalità ed il grado di parentela degli autorizzati
 - numero, tipo e targa dei veicoli ed attrezzature mobili autorizzate alla sosta all'interno dell'area.
7. Nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ad ogni ospite dell'area e a coloro che vi operano, è rilasciata una tessera munita di fotografia, con i propri dati anagrafici. La tessera di riconoscimento è valida solo ai fini dell'accesso all'area di sosta . Dovrà essere poi rilasciata specifica autorizzazione alla sosta per i veicoli di proprietà, nell'area ove siano state previamente individuate le apposite piazzole di parcheggio, previa esibizione dei relativi documenti da parte dei possessori dei medesimi veicoli (titolo di proprietà, polizze assicurative, oneri vari)

ARTICOLO 8

DOVERI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

1. Le persone ammesse all'area sosta sono tenute ad osservare il presente Regolamento, il programma di integrazione ed il percorso di autonomia predisposto dal Servizio Sociale Professionale, pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.
2. Le famiglie sono tenute a svolgere un corretto esercizio della potestà genitoriale, assicurando la regolare frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori.
3. La permanenza nell'area sosta, prevede, altresì, oltre al rispetto delle vigenti norme civili e penali, l'osservanza degli obblighi assunti al momento dell'ingresso nell'area sosta e delle norme di buona convivenza civile.

ARTICOLO 9

DINIEGO DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di diniego di rinnovo o revoca dell'autorizzazione, del singolo o del nucleo familiare, con conseguente attivazione delle procedure di espulsione dall'area sosta:
 - il venir meno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione di cui agli artt. precedenti del presente Regolamento
 - essere responsabili di atti di grave turbamento alla vita dell'area sosta (minacce, oltraggi, aggressioni e simili comportamenti), e/o di danneggiamento delle strutture
 - il reiterato inadempimento da parte dei propri figli dell'obbligo scolastico previsto dalla legge
 - divieto di accattonaggio
 - la mancata vigilanza sui minori da parte di chi esercita la potestà genitoriale, con

- conseguente segnalazione d'ufficio al Tribunale per i Minorenni
 - l'accensione dei fuochi con immondizie, materiali nocivi o che comunque diano origine a fumi o a situazioni di rischio
 - il mancato pagamento del canone mensile previsto e di altri oneri
 - avere riportato condanne penali, successive alla data di approvazione del presente regolamento
2. Il diniego al rinnovo è disposto dal Direttore dell'Area Politiche Sociali.

ARTICOLO 10

REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA SOSTA PER I RSC E POPOLAZIONI MIGRANTI

1. La permanenza all'interno dell'area sosta è subordinata alla scrupolosa e puntuale osservanza, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, delle seguenti regole di comportamento:
- le roulotte, gli autoveicoli e le altre strutture abitative mobili devono essere posizionate correttamente all'interno degli spazi concessi, rispettando quelli adibiti ad altri scopi. Le zone di passaggio, in particolare, devono essere tenute sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero transito di persone o veicoli;
 - la circolazione degli automezzi è consentita solo a passo d'uomo;
è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni fisse in legno o in muratura di qualsiasi genere;
 - è vietato il collegamento agli impianti elettrici e alla distribuzione dell'acqua che non devono subire alcuna variazione rispetto a quanto predisposto dai Servizi Tecnici Comunali;
 - è vietata l'accensione di fuochi nei viali d'accesso alle piazzole o in modo che possano arrecare dei danni;
 - è obbligo per ciascun titolare di autorizzazione alla sosta dimostrare il possesso e l'efficienza di un estintore adeguato alle proprie necessità;
 - è vietato dare alloggio o ospitalità a persone estranee al campo per un periodo superiore a una settimana, salvo casi particolari, previo accertamento, può essere consentito un periodo superiore, connesso a particolari condizioni di salute;
 - è fatto obbligo di pulire il posto assegnato ed usare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - è vietato produrre rumori o suoni che possano arrecare disturbo ai vicini;
 - tutti i mezzi di trasporto, compresi i rimorchi, devono essere accompagnati dai prescritti documenti di circolazione e qualora non risultino di proprietà dell'utente, anche da idonea documentazione che comprovi il legittimo possesso;
 - è vietato abbandonare bombole o altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo ed in genere ogni materiale pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica;
 - Qualsiasi comportamento contrario alle regole su indicate, comporterà per i responsabili, l'onere di risarcimento e in caso di recidiva il decadimento dell'autorizzazione e nei casi estremi la denuncia.

ARTICOLO 11

ONERI DI ACCOGLIENZA

- 1 Sono a carico degli ospiti dell'area di sosta , in base ai contratti da essi stipulati, le utenze per l'energia elettrica, l'acqua , il gas, lo smaltimento dei rifiuti.
- 2 Per la permanenza nell'area sosta è dovuta una somma mensile che verrà definita in sede



di convenzionamento e aggiornata in base ai parametri di reddito ISEE, al numero dei componenti il nucleo familiare e ai costi di gestione per i servizi erogati.

- 3 La riscossione della quota mensile individuata, avverrà attraverso versamento su bollettino di c/c o RID, intestato alla tesoreria comunale. Verranno istituiti capitoli in entrata e in uscita.

ARTICOLO 12

VISITE SOCIALI

- 1 I parenti, gli amici e i conoscenti degli ospiti possono accedere all'area per recarsi dall'ospite che intendono visitare, facendosi identificare all'ingresso dal rappresentante dell'area sosta che dovrà comunicare le presenze, nel primo giorno utile all'ufficio servizio sociale.
- 2 I soggetti di cui al comma precedente possono essere sottoposti a controlli per l'identificazione da parte degli operatori rappresentanti l'amministrazione comunale.

ARTICOLO 13

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

E' revocata l'autorizzazione al nucleo familiare qualora a carico di uno dei suoi componenti venga accertata una delle seguenti situazioni.

- Sopravvenienza di condanne definitive per reati contro il patrimonio o le persone.
- Sottoposizione a provvedimenti interdittivi
- Abbandono della struttura assegnata per un periodo superiore ad un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione da parte dell'Area Politiche Sociali
- Grave turbamento alla vita del campo o della cittadinanza
- Inosservanza grave per due volte agli impegni assunti e alle disposizioni previste dal presente regolamento
- Mancata richiesta di iscrizione anagrafica del nucleo familiare autorizzato alla permanenza nell'area di sosta.
- Immotivato inadempimento dell'obbligo scolastico formativo da parte dei figli
- Utilizzo dei minori e delle donne ai fini di attività di accattonaggio, anche fuori dal territorio comunale
- Mancato pagamento del canone per l'occupazione dell'area di sosta oppure mancato pagamento delle utenze , previa diffida.

ARTICOLO 14

VIGILANZA

1. La vigilanza dell'area sosta è affidata alla Polizia Municipale in ordine alla presenza degli ospiti e degli automezzi, all'Area Servizi Tecnologici in ordine alla prevenzione e valutazione di situazioni di rischio e alla manutenzione degli impianti presenti.
2. Per le violazioni di legge eventualmente accertate si fa rinvio agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15

SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento da parte dei soggetti autorizzati si applicheranno sanzioni amministrative fissate all'atto del convenzionamento.
2. Le eventuali ulteriori infrazioni, se gravi o equiparabili alla fattispecie del turbamento alla vita dell'area sosta, possono comportare la revoca dell'autorizzazione, così come previsto dall'art.13 del presente regolamento e comunque entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento.

ARTICOLO 16

DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Ciascun capofamiglia al momento dell'ammissione all'area sosta è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di presa visione del presente Regolamento, di cui verrà consegnata una copia.

ARTICOLO 17

NORME TRANSITORIE

1. Dal presente Regolamento, ciascun nucleo familiare dovrà formalizzare la richiesta di ammissione all'area sosta.
2. Il presente Regolamento troverà attuazione nel momento in cui saranno completati i lavori e le opere necessari all'identificazione degli spazi da assegnare.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle normative vigenti.

